REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20 DEL 29 GIUGNO 2021 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 25 DEL 23 GIUGNO 2021

SO 20

Anno LVIII S.O. n. 20

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Corte Costituzionale

Ordinanza del Tribunale di Udine 29 dicembre 2020, n. 101 Reg. ord. 2021 - Dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5 nonies, della legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.) e s.m.i. - Pubblicazione ai sensi dell'art. 25, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
pag. **2**

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

21_SO20_2_CORTE COST ORD 101-2021_0_INTESTAZIONE

Corte Costituzionale

Ordinanza del Tribunale di Udine 29 dicembre 2020, n. 101 Reg. ord. 2021 - Dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5 nonies, della legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.) e s.m.i. - Pubblicazione ai sensi dell'art. 25, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

76

N. 101 Reg. ordinanze 2021
Ordinanza del 29 dicembre 2020 del Tribunale di Udine sul ricorso proposto da Banca di Udine Credito Cooperativo Società cooperativa c/Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona dell'Aussa Corno in liquidazione

CORTE COSTITUZIONALE · CANCELLERIA

IL TRIBUNALE DI UDINE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti signori magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice
dott. Gianmarco Calienno	Giudice rel

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel ricorso ex art.213 Legge Fallimentare iscritto al n.28/2020 promosso con ricorso depositato il 7 gennaio 2020

da

BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.: in persona del legale rappresentante dott. Lorenzo Sirch, rapp. e dif. dall'avv. Paolo Persello;

-ricorrente-

contro

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA ZONA DELL'AUSSA CORNO in liquidazione: in persona del Commissario Liquidatore dott. Marco Pezzetta, rapp. e dif. dall'avv. Roberto Paviotti;

Con ricorso depositato il 7 gennaio 2020, ai sensi dell'art.213 R.D. 267/1942 (LF), la **BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.** (di

seguito più brevemente la **Banca** o la **Ricorrente**), dopo aver premesso di essere pacificamente creditrice nei confronti del **CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA ZONA DELL'AUSSA CORNO in liquidazione** (di seguito più brevemente **il Consorzio** o la **Resistente**) per l'importo di Euro 955.792,12 in via ipotecaria e di Euro 211.034,00 in via chirografaria, contestava il primo piano di riparto parziale comunicatole via pec dal Commissario Liquidatore del Consorzio in data 23/12/2019, assumendo il proprio diritto di ricevere l'intero importo della vendita dei beni ipotecati in suo favore, maggiorato anche degli importi di locazione, o comunque un importo ben maggiore di quello proposto nel piano di riparto, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale di alcune norme della Regione Friuli Venezia Giulia[1] in base alle quali è stata disposta l'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa (di seguito più brevemente anche solo LCA) al Consorzio.

Ciò, per effetto della pretesa inapplicabilità della disciplina della LCA al Consorzio resistente quale conseguenza dell'eventuale accoglimento della predetta questione di legittimità da parte del Giudice delle Leggi e, quindi, della conseguente inapplicabilità della ritenuta del 20% di cui all'art.113 comma 1 LF richiamato dall'art.212 ultimo

---

1 in particolare la questione di legittimità costituzionale dell'art.14 comma 5 nonies della legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 18/1/1999 n.3, come sostituito dall'art.2 comma 141 lett.a) della legge regionale 11/8/2016 n.14 e modificato dall'art.64 comma 2 della legge regionale 4/8/2017 n.31 per violazione dell'art.117 comma secondo lettera l) Cost. che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile; in subordine questione di legittimità costituzionale dell'art.64 comma 2 della legge regionale 4/8/2017 n.31 per violazione degli artt.3,24 e 117 comma 1 in relazione all'art.6 CEDU, della Costituzione.

77

CORTE COSTITUZIONALE - CANCELLERIA

comma LF nonché delle trattenute per spese future e compenso curatore di cui all'art.113 2° comma LF, richiamato dall'art.212 ultimo comma LF e, più in generale, delle spese prededucibili nella misura proposta nel piano di riparto che la ricorrente "bolla" come generica e immotivata.

Si costituiva in giudizio il Consorzio il quale, assumendo la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente, concludeva per il rigetto del ricorso.

Compariva in giudizio, senza costituirsi, l'autorità di vigilanza, ossia la Regione Friuli Venezia Giulia, la quale depositava delle osservazioni.

Disposta dopo la prima udienza la rinnovazione della comunicazione nei confronti di alcuni dei componenti del comitato di sorveglianza, nessun membro si costituiva o compariva in giudizio, né depositava delle osservazioni nel termine di legge, sicchè, dopo uno scambio di note, la causa veniva rimessa al Collegio all'udienza del 15 ottobre 2020.

Orbene, il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art.14 comma 5 nonies della legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 18/1/1999 n.3, come sostituito dall'art.2 comma 141 lett.a) della legge regionale 11/8/2016 n.14 e modificato dall'art.64 comma 2 della legge regionale 4/8/2017 n.31 , per violazione dell'art.117 comma secondo lettera l) Cost. che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile, come analogamente già dichiarato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.25/2007 in riferimento ad alcune

disposizioni legislative della Regione Puglia censurate come incostituzionali perchè presupponendo l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle Usl in gestione liquidatoria, violano la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile.

In ossequio all'art.23 della legge n.87 del 1953, il Collegio espone qui di seguito, in distinti paragrafi, perché ritiene la predetta questione rilevante e non manifestamente infondata.

RILEVANZA

A sostegno dell'assunto che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale, giova preliminarmente soffermarsi sulla norma che ha investito il Collegio della decisione della presente causa.

In particolare, la ricorrente, come sinteticamente esposto in premessa, ha contestato tempestivamente (ossia entro venti giorni dalla comunicazione) con il ricorso depositato in data 7 gennaio 2020, ai sensi dell'art.213 LF, il primo piano di riparto parziale comunicatole in data 23 dicembre 2019 via PEC dal Commissario Liquidatore del Consorzio.

Com'è noto, l'art.213 LF è inserito nel R.D. n.267/1942 nella parte dedicata alla disciplina della procedura concorsuale denominata liquidazione coatta amministrativa.

Tale disposizione è interpretata dalla giurisprudenza di merito (vedi in senso conforme Tribunale Milano 12 giugno 2006 n.6939) e dalla

78

stessa Corte Costituzionale (vedi Corte Cost.14/4/2006 n.154[2]), nel senso che essa regola non solo il piano di riparto finale, ma anche i piani di riparto parziali, come quello oggetto di contestazione nel presente procedimento.

La legittimazione attiva della ricorrente non è revocabile in dubbio posto che la Banca è creditrice "ammessa" nella procedura di LCA del Consorzio per l'importo di Euro 955.792,12 in via ipotecaria e di Euro 211.034,00 in via chirografaria come da comunicazione del Commissario Liquidatore del 19/4/2016 (doc.8 ric.), come lo stesso Commissario riconosce nella nota di deposito del piano di riparto parziale impugnato e come risulta dallo stesso stato passivo della procedura (doc.35 ric.).

La contestazione della Banca è, altresì, tempestiva perché depositata in data 7 gennaio 2020 innanzi al Tribunale di Udine, competente per territorio in ragione della sede legale del Consorzio all'interno del circondario dell'intestato Tribunale, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dalla comunicazione via PEC del Commissario di data 23/12/2019 del piano di riparto parziale oggetto del presente procedimento.

---

[2] Così la massima: "*È costituzionalmente illegittimo l'art. 213, comma 2, l. fall., nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei «creditori ammessi» (tra i quali devono ritenersi compresi, pur se non figurano nello stato passivo, anche i crediti prededucibili riconosciuti esistenti, anche nel loro ammontare, dal commissario), il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso **il piano di riparto, totale o parziale**, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità prevista dalla legge.*"

A questo punto occorre soffermarsi sul merito del ricorso al fine di evidenziare che la prospettata questione di legittimità costituzionale (su cui ci si soffermerà più diffusamente nel paragrafo dedicato alla NON MANIFESTA INFONDATEZZA) si pone come antecedente logico-giuridico necessario rispetto alla domanda della Banca.

A tal fine giova premettere che il Consorzio Aussa-Corno è un ente pubblico economico istituito dall'art. 5 della legge n. 633/1964 ed è stato sciolto e posto in liquidazione con la deliberazione n. 2283 del 13.11.2015 della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 48 del 02.12.2015.

La deliberazione anzidetta prevedeva che il commissario liquidatore provvedesse *"all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo"*, ma non richiamava in alcun modo le norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.

Alla data di adozione della deliberazione di messa in liquidazione del Consorzio, infatti, il comma 5 nonies, della legge regionale n.3/1999 (aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), della legge regionale n.4/2014) stabiliva semplicemente che: *"5 nonies. Il Commissario di cui al comma 5 octies si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di*

79

quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario di cui al comma 5 octies in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo "

Dalla piana lettura di tali disposizioni emerge l'assenza di qualsivoglia riferimento alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 5 nonies è stato poi integralmente sostituito dall'art. 2, comma 141, lettera a), della legge regionale n. 14/2016, pubblicata nel supplemento ordinario n.35 del 12.08.2016 al BUR n.32 del 10.08.2016 (doc. 4), con il seguente: "5 nonies. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio. **La liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa**" (grassetto dello scrivente).

L'art. 2, comma 64, della legge regionale n. 31/2017, pubblicata nel supplemento n. 26 del 09.08.2017 al BUR n.32 del 09.08.2017 (doc. 5) ha poi sostituito alcune parole del comma 5 nonies dell'art. 14 della

legge regionale n. 3/1999: "Al comma 5 nonies del 'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), le parole "La liquidazione si svolge" sono sostituite dalle seguenti: "In via di interpretazione autentica, la liquidazione si svolge".

Con la deliberazione n. 2087 dell'11.11.2016, avente per oggetto " ...CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA ZONA DELL'AUSSA CORNO IN LIQUIDAZIONE. APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA...", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 48 del 30.11.2016 (doc. 2) la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha disposto: "Il Consorzio di sviluppo industriale della Zona dell'Aussa Como è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti della legge fallimentare".

Orbene, fermo restando che la Banca è pacificamente creditrice "ammessa" del Consorzio per gli importi di Euro 955.792,12 in via ipotecarie e di Euro 211.034,00 in via chirografaria, è incontestato che il Commissario Liquidatore abbia venduto l'immobile gravato dall'ipoteca in favore della Banca per il prezzo di Euro 450.000,00.

La Banca sostiene, quale principale motivo di contestazione del primo piano di riparto parziale, che quanto ricavato dalla vendita le debba essere integralmente versato, maggiorato dei canoni percepiti dalla procedura in relazione alla locazione del predetto immobile, dedotte le sole spese di pubblicazione degli avvisi di vendita, tenuto

80

conto della denunziata incostituzionalità delle norme regionali, sopra citate, che innovando nella materia della liquidazione dei consorzi, hanno previsto l'applicazione a tali enti della procedura di liquidazione coatta amministrativa e che la giunta regionale ha, poi, applicato alla liquidazione del Consorzio resistente.

In altri termini, la Banca sostiene che il proprio diritto soggettivo di credito, garantito da ipoteca gravante sull'immobile venduto dalla Procedura, non sia "falcidiabile" con costi che attengono alla procedura di LCA (si pensi ad esempio al compenso per il Commissario Liquidatore), diversi da quelli strettamente attinenti alla vendita del cespite (avvisi di vendita, eventuali perizie valutative ecc.).

Effettivamente il Commissario ha, invece, depositato, in data 21.12.2019, il primo piano di riparto parziale, che riguarda le somme ricavate dalla vendita dei beni immobili gravati da ipoteca, nel quale prevede il pagamento in favore di Banca di Udine del solo importo di Euro 276.536,07, a fronte di Euro 450.000,00 ricavati dalla vendita del cespite.

La differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile di Via Pradamano e l'importo che il Commissario intende pagare a Banca di Udine è data, secondo il piano di riparto parziale:

- da costi asseritamente prededucibili per Euro 48.100,26;
- da "accantonamenti per oneri futuri (importo di cui alla causa n. 1003/2019 R.G. presso il Tribunale di Udine promossa per la restituzione di somme incassate da Banca di Udine in

lesione della par condicio creditorum)" di Euro 57.188,90;

- da un accantonamento del 20% delle somme ripartibili ex art. 113 legge fallimentare.

Né (ma la questione non dipende logicamente dalla prospettata QLC) risultano inclusi tra le somme da attribuirsi al creditore fondiario Banca di Udine, i canoni percepiti dalla gestione commissariale per la locazione di parte dell'Immobile ipotecato, sulla base del contratto stipulato in data 28.10.2014 con U.C.I.T. S.r.l., citato nel contratto di compravendita allegato al piano di riparto, in violazione, secondo la difesa della Banca, di quanto previsto dall'art. 41 D. Lgs. n. 385/1993 e dell'art. 111 - ter legge fall.

E' evidente che il piano di riparto parziale contestato dalla Banca, è stata elaborato sul presupposto che alla procedura di liquidazione del Consorzio si applichino le norme dettate in materia di liquidazione coatta amministrativa quale effetto dell'applicazione delle norme regionali denunziate di illegittimità costituzionale sulla cui base la Giunta Regionale ebbe a disporre l'apertura della procedura di LCA nei confronti del Consorzio resistente.

Trattandosi di procedura di liquidazione coatta amministrativa tuttora in corso -che, allo stato, costituisce il presupposto necessario per consentire al ricorrente, quale creditore concorsuale, di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto soggettivo di credito secondo le proprie legittime ragioni di prelazione- reputa il Collegio che la pacifica mancata impugnazione nei termini della delibera della Giunta

81

Regionale, sopra richiamata -che ha posto il Consorzio in LCA- non incida sulla rilevanza della questione perché gli effetti delle norme denunziate di illegittimità costituzionale perdurano tuttora perché costituiscono il presupposto legittimante la procedura in corso e incidono attualmente sul diritto soggettivo del ricorrente di ottenere il soddisfacimento del proprio credito in conformità a norme legittime dell'ordinamento positivo.

Del resto, l'eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale imporrebbe al Collegio di considerare la delibera della giunta regionale che ha posto il consorzio resistente in LCA -ancorchè pacificamente non impugnata nei termini- priva di qualsivoglia effetto giuridico nell'ordinamento positivo, ossia nulla, perchè emessa in totale carenza di potere o, comunque, di disapplicarla vertendosi in tema di diritti soggettivi.

Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene, quindi, il Collegio che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale.

NON MANIFESTA INFONDATEZZA

Come si è sopra già anticipato, il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art.14 comma 5 nonies della legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 18/1/1999 n.3, come sostituito dall'art.2 comma 141 lett.a) della legge regionale 11/8/2016 n.14 e modificato dall'art.64 comma 2 della legge regionale 4/8/2017

n.31 ,per violazione dell'art.117 comma secondo lettera l) Cost. che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile, come analogamente già dichiarato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.25/2007 in riferimento ad alcune disposizioni legislative della Regione Puglia censurate come incostituzionali perchè presupponendo l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle Usl in gestione liquidatoria, violavano la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile.

Occorre, quindi, soffermarsi sulle ragioni del contrasto tra la norma costituzionale evocata, ossia l'art.117 lett. l) Cost. e l'art.14 comma 5 nonies della legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 18/1/1999 n.3, come sostituito dall'art.2 comma 141 lett.a) della legge regionale 11/8/2016 n.14 e modificato dall'art.64 comma 2 della legge regionale 4/8/2017 n.31, dando adeguata motivazione dell'impraticabilità di un'interpretazione della norma regionale conforme a Costituzione con la precisazione che siffatto obbligo a carico del giudice remittente non può mai condurlo a veicolare un'interpretazione in contrasto col tenore letterale della disposizione censurata (ex pluribus vedi Corte Cost. n.232/2013) né a un'interpretazione "del tutto eccentrica e bizzarra, avuto riguardo al contesto normativo ove la disposizione si colloca" (cfr. Corte Cost.n.36/2016).

Orbene, l'art.14 comma 5 nonies della legge regionale Friuli Venezia Giulia (FVG) n.3/1999, come da ultimo modificata con l'art.64

82

comma 2 della legge regionale 4/8/2017 n.31, così dispone:

"5 nonies. *Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio.* ***In via di interpretazione autentica, la liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa.****"* *(grassetto dello scrivente).*

La legge regionale in cui è inserita tale disposizione è finalizzata, come espressamente previsto dal suo art.1, a disciplinare l'ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale, aventi natura di enti pubblici economici, in riferimento agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.

L'art.14, in cui è inserita il predetto comma 5 nonies, si occupa espressamente della vigilanza di tali consorzi da parte della Regione.

Orbene, l'interpretazione letterale della disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita appare palese secondo i canoni ermeneutici di cui all'art.12 delle preleggi del c.c..

Secondo il legislatore regionale la fase di liquidazione del

Consorzio si svolge attraverso il rinvio alla disciplina statale della liquidazione coatta amministrativa e con gli effetti che le sono propri.

Si tratta all'evidenza di un rinvio "puro e semplice" alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa senza alcuna interferenza da parte del legislatore regionale sulla "regolamentazione" di tale procedimento concorsuale e sui suoi effetti.

A fronte del suo chiaro senso letterale, l'attenzione dell'interprete non può che spostarsi sulla materia su cui incide tale norma e, una volta individuata, se essa sia, o meno, riservata in via esclusiva al legislatore statale ai sensi dell'art.117 della COST..

Orbene, la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale, avente finalità liquidative, disciplinata, dalla legge statale, ossia dagli artt. 194 e segg. del RD 267/1942.

La legge fallimentare non individua le singole categorie di imprese assoggettabili alla procedura di LCA, posto che l'art.2 si limita a stabilire che sono le leggi speciali ad individuare le imprese soggette alla procedura in esame, i casi per i quali quest'ultima può essere prevista e l'autorità competente a disporla.

Per quanto qui interessa, la liquidazione coatta amministrativa, qualora prevista per la liquidazione di un determinato ente, implica l'assegnazione "alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con quegli enti un regime sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello (ordinario previsto dal codice civile e da quello di procedura civile altrimenti applicabile" (cfr. Corte Cost. n.25/2007).

83

Sicchè, seguendo il ragionamento della stessa Corte Costituzionale, "quando l'art.2 della legge fallimentare prevede che a determinare le imprese assoggettabili a tale procedura concorsuale sia la "legge", tale espressione non può che essere intesa nel senso di legge idonea ad incedere -perché emanata da chi ha la relativa potestà- sul regime, sostanziale e processuale, delle situazioni soggettive coinvolte nelle procedura", quindi la legge statale, cui l'art.117 lettera l) riserva la materia dell'ordinamento civile, della giurisdizione e delle norme processuali.

Né ritiene il Collegio che sia "praticabile" la pretesa interpretazione adeguatrice della norma regionale predetta assumendo, come proposto dalla difesa del Corsorzio, che essa trovi la sua piena legittimazione costituzionale nello Statuto speciale della Regione FVG là dove riserva, all'art.4 n.6, alla potestà esclusiva della Regione la materia dell'industria, nel cui ambito si colloca la "Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale" dettata per l'appunto dalla legge regionale n.3/1999 cui appartiene la norma censurata.

Ciò perché la potestà in materia dell'industria non può mai spingersi al punto di incidere sull'ordinamento civile e sulle norme processuali, ossia, nella fattispecie, sul diritto soggettivo di credito assistito da garanzia reale che fa capo alla Banca.

A ragionare diversamente si consentirebbe che lo stesso diritto soggettivo di credito abbia, qualora ipoteticamente esigibile nei confronti di un Consorzio di sviluppo industriale con sede in un'altra

regione della Repubblica, un trattamento diverso rispetto a quello che, invece, la norma regionale del FVG gli riserva per effetto dell'assoggettamento del Consorzio in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa.

Si tratta all'evidenza di un effetto che, in forza dell'interpretazione adeguatrice sostenuta dalla difesa del Consorzio, stride, ancor prima che con la riserva statale di cui all'art.117 lett. l) Cost., con il principio di uguaglianza di cui all'art.3 della Costituzione.

Né, infine, il richiamo puro e semplice alla disciplina statale della liquidazione coatta amministrativa operato dalla norma della cui legittimità si dubita consente di ritenere la stessa conforme all'art.117 lett. l) Cost. che si assume violato dalla disposizione regionale in questione.

Di vero, il richiamo anche integrale da parte di una Regione della normativa statale in una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato determina, come ben osservato dalla difesa della Banca, l'illegittimità costituzionale della norma regionale: "***anche la semplice novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce senz'altro causa di illegittimità costituzionale della norma regionale, derivante non dal modo in cui la norma ha in concreto disciplinato, ma dal fatto stesso di avere regolato una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentt. nn. 95 del 2007, 151 del 2010, 77, 286 del 2013, 195 del 2015, 40 del 2017)***"

84

(Corte Costituzionale, 10.11.2017, n. 234; nello stesso senso Corte Costituzionale 09.10.2015, n.195: " *Come questa Corte ha più volte ribadito, a prescindere dalla conformità o difformità della legge regionale alla legge statale, «la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma» regionale (ex plurimis, sentenze n. 35 del 2011 e n. 26 del 2005). La legge regionale che pur si limiti sostanzialmente a ripetere il contenuto della disciplina statale determina la violazione dei parametri invocati, derivando la sua illegittimità costituzionale non dal modo in cui ha disciplinato, ma dal fatto stesso di aver disciplinato una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato"*).

Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene, quindi il Collegio che la questione di legittimità costituzionale sin qui prospettata sia rilevante e non manifestamente infondata in relazione alla riserva statale di cui all'art.117 secondo comma lett. l) Cost..

P. Q. M.

Visti l'art. 134 Cost. e gli artt. 23 e seguenti della legge n.87/1953;

ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.14 comma 5 nonies della legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 18/1/1999 n.3, come sostituito dall'art.2 comma 141 lett.a) della legge regionale 11/8/2016 n.14 e modificato dall'art.64 comma 2 della legge regionale 4/8/2017

CANCELLERIA - CORTE COSTITUZIONALE

n.31, in riferimento all'art.117 comma secondo lettera l) Cost. che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di giurisdizione e norme processuali nonchè di ordinamento civile;

dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità;

ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia;

ordina che la presente ordinanza sia comunicata dalla Cancelleria al Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Udine in data 10/12/2020

Il Presidente

dott. Francesco Venier

VISTO.

Udine, 15 FEB. 2021

IL PUBBLICO MINISTERO

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

dott.ssa Elena Torresin

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Roma, 21 GIU. 2021

IL CANCELLIERE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell’Unità d’Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali